



MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA



**SNA** *Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Scuola Nazionale dell'Amministrazione

## **ACCORDO QUADRO**

**PER**

**LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE  
IN MATERIA DI DIPENDENZE**

**TRA**

**IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI – DIPARTIMENTO  
POLITICHE ANTIDROGA**

**E**

**LA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE**

## ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI DIPENDENZE

TRA

Il Ministro per le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone, domiciliata per la carica in Roma, Largo Chigi n. 19, che, per l'attuazione del presente Accordo, si avvale del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "DPA", con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma - C.F. 80188230587

E

La Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominata SNA, con sede legale in Roma, Via dei Robilant n. 11 – CAP 00135 - (C.F. 80006130613), in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, prof.ssa Paola Severino;

di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge nonchè dai principi dell'ordinamento comunitario"* e in particolare l'art. 15, comma 1, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

**VISTO** in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle Strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario Generale o dei ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in

particolare l'art. 7, comma 4, secondo cui *“le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”*;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2009, recante l'istituzione del Dipartimento per le politiche antidroga;

**VISTO** del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che stabilisce che la Scuola è posta nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che è un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano;

**VISTO**, altresì, l'articolo 2, comma 2, lett. e) del sopra citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, il quale stabilisce che la Scuola debba promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo;

**VISTO**, inoltre, l'articolo 3, comma 2, del menzionato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, ove è stabilito che la Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati;

**VISTO** altresì l'articolo 16, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo 178/2009, in base al quale per i corsi che costituiscono esecuzione di specifiche iniziative richieste da Pubbliche Amministrazioni centrali e locali gli oneri sono posti a carico dei committenti;

**VISTO** il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, e, in particolare, l'art. 6, comma 13, laddove si prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione *“svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

**VISTO** il decreto adottato il 20 novembre 2012 dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione con il quale si definisce l'organizzazione del Dipartimento per le politiche antidroga;

**VISTA** la legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, concernente ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese,

che stabilisce che a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1, dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

**VISTO** l'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 che modifica la denominazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA);

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il decreto n. 230 del 16 ottobre 2018 del Presidente della SNA, concernente, tra l'altro, la determinazione degli oneri a carico dei committenti per specifiche attività formative da erogare in convenzione;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro Fabiana Dadone è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Fabiana Dadone, è stata conferita la delega di funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale, politiche antidroga e anniversari nazionali;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2021, reg. n. 849, con il quale è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche antidroga al dott. Flavio Siniscalchi;

**VISTO** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione - PTPC della Presidenza del Consiglio dei ministri 2021-2023 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2021;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, con il quale la prof.ssa Paola Severino è stata nominata Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022, reg. n. 267, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Elisabetta Simeoni l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio Tecnico-Scientifico e Affari Generali del Dipartimento per le politiche antidroga;

**TENUTO CONTO** degli esiti della VI Conferenza Nazionale sulle dipendenze "Oltre le fragilità" tenutasi a Genova il 27 e 28 novembre 2021 da cui è emersa, tra le altre cose, la necessità di promuovere una diffusa attività di formazione rivolta in particolare al personale del settore pubblico, del privato sociale, del terzo settore e del mondo accademico che opera nel settore delle dipendenze, al fine di incentivare le strutture di appartenenza all'aggiornamento del personale sulla base delle recenti evidenze scientifiche;

**CONSIDERATO** che il DPA ha espresso la necessità di realizzare, avvalendosi della SNA, attività formative a livello nazionale in materia di dipendenze rivolte agli operatori impegnati in tale ambito e appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale, al terzo settore, alla pubblica amministrazione, alle forze dell'ordine, al mondo accademico, nonché al personale del sistema giudiziario e agli Avvocati, al fine di migliorare le conoscenze e contribuire al processo di formazione continua degli operatori e dei professionisti del sistema italiano delle dipendenze;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla stipula di un Accordo Quadro avente ad oggetto la collaborazione fra le Parti nell'ambito delle suddette attività formative;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

*(Premesse e ambito di applicazione)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.
2. Il presente Accordo Quadro contiene norme cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di sottoscrizione di Accordo esecutivo.
3. Per quanto non espressamente disposto dall'Accordo esecutivo, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo Quadro.

### **Art. 2**

*(Oggetto)*

1. Oggetto del presente Accordo Quadro è la collaborazione tra le Parti per la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività formative a livello nazionale in materia di dipendenze. Tali attività sono dirette alla divulgazione di conoscenze di base multidisciplinari che riguardano gli aspetti tecnico/scientifici delle dipendenze e le strategie istituzionali in materia, sia nazionali che internazionali.
2. Le attività di cui al precedente comma saranno disciplinate con specifico Accordo esecutivo che ne individuerà i contenuti puntuali e le relative modalità organizzative.

### **Art. 3**

*(Destinatari della formazione)*

1. Le attività di cui all'art. 2 sono rivolte agli operatori impegnati nel sistema italiano delle dipendenze e appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale, al terzo settore, alla pubblica amministrazione, alle forze dell'ordine, al mondo accademico, nonché al personale del sistema giudiziario e agli Avvocati, anche con specifico riferimento alle problematiche afferenti alle nuove generazioni, in particolare minori e adolescenti.

**Art. 4**  
*(Impegni delle Parti)*

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro le Parti si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, secondo tempistiche e modalità che saranno concordate dall'Accordo esecutivo di cui all'art. 2, comma 2.

**Art. 5**  
*(Oneri)*

1. Gli oneri finanziari per l'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo sono a carico del Dipartimento per le Politiche Antidroga.
2. Il costo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sarà definito nell'Accordo esecutivo di cui all'art. 2 per un importo massimo di euro 300.000,00 (trecentomila/00).

**Art. 6**  
*(Durata)*

1. Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, ha la durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data della stipula.
2. Il rinnovo o eventuali proroghe, motivate da speciali ragioni di carattere tecnico o organizzativo, potranno essere concordate per iscritto entro i 30 giorni precedenti alla data di scadenza dell'Accordo.

**Art. 7**  
*(Referenti dell'accordo)*

1. I referenti scientifici per l'attuazione del presente accordo sono:
  - a) per il Dipartimento per le politiche antidroga, il coordinatore dell'Ufficio Tecnico Scientifico e affari generali;
  - b) per la SNA, il prof. Gianluigi Mangia, capo del dipartimento DISCOGE;

**Art. 8**  
*(Trattamento dei dati personali)*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali relativi ai referenti e circa le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Il trattamento dei dati sarà improntato dalle Parti, ai principi di correttezza, liceità e minimizzazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

**Art. 9**  
*(Foro competente)*

1. Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione del presente accordo e dell'allegato progetto esecutivo, il Foro competente è quello di Roma.

*Il presente atto sarà inviato all'organo competente per i controlli previsti dalle disposizioni normative vigenti.*

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente  
della Scuola Nazionale dell'Amministrazione  
prof.ssa Paola Severino

Il Ministro  
per le politiche giovanili  
On. Fabiana Dadone



SEVERINO PAOLA  
P.C.M. - SCUOLA  
NAZIONALE  
AMMINISTRAZIONE  
18.07.2022 17:09:01  
GMT+01:00



Firmato digitalmente da  
DADONE FABIANA  
C=IT  
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI